



Comune di Senis

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49

OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022.

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre alle ore 18:38 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Massa Maria Serena	P	Zaccheddu Augusto	P
Anedda Ramona	P	Ibba Graziano	A
Casu Gian Pietro	P	Mura Andrea	P
Marras Giuseppe	A	Murru Giandomenico	A
Carta Francesco	A		

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 4.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Demartis Claudio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Massa Maria Serena assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra la proposta il Sindaco Maria Serena Massa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 58 del 08.10.2019 presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 234, comma 1, che prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, che prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore;
- l'art. 234, comma 4, che stabilisce che il nominativo del revisore deve essere comunicato al Tesoriere Comunale entro 20 giorni dalla data di esecutività;
- l'art. 235, comma 1, che stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni, che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale e che l'incarico decorre dalla data di esecutività della delibera di nomina;
- l'art. 241, comma 1, che prevede che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale;
- l'art. 241, comma 7, che demanda alla deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante al revisore.

Considerato che il Comune, avendo al 31.12.2018 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, deve nominare un solo Revisore dei conti.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/09/2016 con la quale è stato nominato Revisore dei conti per il triennio 2016/2019 il dott. Mauro Serra, il cui incarico è scaduto il 07.09.2019 ed è prorogato per 45 giorni fino al 17/10/2019, come stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 293/2004 convertito in L. 444/1994 recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi".

Considerato che occorre procedere alla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2019-2023.

Visti in materia di procedura di nomina del Revisore dei Conti:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, che prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, che ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011;
- il D.M. Interno 15.02.2012 n. 23 recante il "Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario", con il

quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione;

- il D.M. 26.11.2012 di approvazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011;
- il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4.12.2012 – 4^a Serie speciale concorsi, con cui è stata disposta a decorrere dal 10.12.2012, la piena operatività del nuovo sistema e avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;
- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”.

Visto l'art. 36 della L.R. n. 2/2016, che ha disciplinato il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna prevedendo che:

- sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica;
- l'Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010;
- con deliberazione della G.R. sono individuati i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali; con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarle;
- l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata dall'organo assembleare.

Vista la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali che ha stabilito:

- l'istituzione dell'elenco e l'articolazione in due fasce, a seconda che i Comuni abbiano una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti;
- i requisiti per l'inserimento nell'albo;
- le modalità di nomina, prevedendo che l'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per l'effettuazione dell'estrazione pubblica è il Consiglio Comunale.

Visto l'art. 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, che dispone:

- “1. L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti.*
- 2. L'indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.*
- 3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere”.*

Visto l'elenco dei revisori dei conti per gli enti locali della Regione, approvato con determinazione n. 38887 del 24/09/2019 del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali della Regione.

Vista la nota della Ras prot. 37205 del 11/09/2019 con la quale è stato chiarito che il non aver manifestato la volontà rispondendo ad avviso pubblico non preclude la possibilità di scelta riservata al Consiglio, che può pertanto procedere all'indicazione di nominativi non inclusi nella tra quelli che abbiano presentato la domanda, che risultino in possesso dei requisiti professionali e soggettivi richiesti dalla normativa e siano regolarmente iscritti all'elenco regionale per l'anno di riferimento.

Evidenziato che:

- in base all'art. 236 del d.lgs. 267/2000, ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste;
- in base all'art. 238 del d.lgs. 267/2000, l'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, circa il rispetto dei limiti in esso stabiliti, in quanto il revisore non può assumere più di otto incarichi, di cui:
 - non più di quattro in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - non più di tre in Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000;
 - non più di uno in Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti.

Verificato che in base al D.M. 21.12.2018 il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei conti è composto da:

- a) un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica stabilita dalla tabella B allegata al D.M. 21.12.2018;
- c) un'ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica stabilita dalla tabella C allegata al D.M. 21.12.2018;
- d) un'ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate al Revisore rispetto a quelle stabilite dall'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso eventuali istituzioni del Comune;
- f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Accertato che al Revisore dei conti:

- spetta un compenso base di € 2.480,00 stabilito per i Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti di cui alla tabella A allegata al DM 21.12.2018;
- spetta la maggiorazione del 10% in quanto la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato è superiore alla media nazionale per fascia demografica stabilita dalla tabella B allegata al DM 21.12.2018;
- spetta la maggiorazione del 10%, in quanto la spesa di investimento pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio di previsione approvato è superiore alla media nazionale per fascia demografica stabilita dalla tabella C allegata al DM 21/12/2018;
- non spetta l'ulteriore maggiorazione fino al 20% in quanto non sono attribuite al revisore ulteriori funzioni;
- non spetta l'ulteriore maggiorazione fino al 30% in quanto il Comune non ha istituzioni;
- per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per gli accessi al Comune si ritiene valido il criterio del quinto del prezzo della benzina verde per ogni chilometro e si stima in base all'attività da svolgere presso il Comune una spesa annua di € 75,00.

Ritenuto pertanto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018, le seguenti componenti del compenso spettante al Revisore dei conti:

- | | |
|--|------------|
| a) compenso base annuo lordo tabella A | € 2.480,00 |
| b) maggiorazione 10% tabella B | € 248,00 |

c) maggiorazione 10% tabella C	€ 248,00
c) rimborso spese documentate di viaggio presunta	€ 75,00
d) oneri contributivi 4 % di a+b+c	€ 119,04
e) imposta sul valore aggiunto 22% di a+b	€ 680,91
f) totale annuo lordo	€ 3.850,95

Considerato che non sia applicabile oltre il termine del 31.12.2017, anche sul compenso al revisore dei conti, la decurtazione del 10% prevista in generale dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che dispone:

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Preso atto che la spesa relativa al Revisore dei conti da imputare al bilancio di previsione 2019-2021 alla codifica 01.01-1 capitolo 30 art. 6 che verrà adeguato con successiva variazione di bilancio.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Considerato che il Sindaco ha nominato scrutatori i Consiglieri Zaccheddu e Mura ai fini del successivo scrutinio segreto.

Proceduto a scrutinio segreto alla votazione della rosa di tre nomi tra i revisori iscritti nell'elenco regionale, nel quale sono stati individuati i seguenti candidati:

-dott. Serra Mauro con n.5 voti.

Ritenuto di non dover procedere ad ulteriore scrutinio segreto in quanto il Consiglio Comunale ha individuato un unico nominativo.

DELIBERA

Di nominare revisore dei conti del Comune per il triennio 2019-2022 il dott.Mauro Serra iscritto al n. 582 all'albo regionale dei revisori dei conti degli enti locali della Regione Sardegna.

Di determinare il compenso annuo spettante al revisore dei conti come segue:

d) compenso base annuo lordo tabella A	€ 2.480,00
e) maggiorazione 10% tabella B	€ 248,00
f) maggiorazione 10% tabella C	€ 248,00
c) rimborso spese documentate di viaggio presunta	€ 75,00
d) oneri contributivi 4 % di a+b+c	€ 119,04
e) imposta sul valore aggiunto 22% di a+b	€ 680,91
f) totale annuo lordo	€ 3.850,95

Di prendere atto che la spesa relativa farà carico alla codifica 01.01-1 del capitolo 30 art. 6 del bilancio di previsione 2019-2021.

Di comunicare il nominativo del Revisore al Tesoriere Comunale.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n.5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.0 astenuti, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to Maria Serena Massa

Il Segretario Comunale
F.to Claudio Demartis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 607 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18-10-2019 al 18-10-2019, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Senis, 18-10-2019

Il Istruttore Amministrativo
F.to Daniela Cossu

Claudio Demartis

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-10-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to Claudio Demartis